

## **DELIBERAZIONE C.C. N° 46 IN DATA 12.10.2009**

**OGGETTO: ATTUAZIONE LEGGE REGIONE LOMBARDIA 16 LUGLIO 2009, N. 13.  
“PIANO CASA”. ADEMPIMENTI COMUNALI.**

**Dato atto** che sono presenti n. 15 Componenti del Consiglio Comunale (assenti giustificati i Sigg. Marco Ivano Porta e Chiara Crivelli);

**Dato atto** che sono altresì presenti in Sala gli Assessori esterni Signori Paolo Celestino Guido Porta, Maria Anna Ranauro e Luigi Grassi;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** la legge RL 16 luglio 2009 n. 13, all'articolo 5 dispone che i comuni hanno la facoltà di deliberare in merito ad alcuni aspetti applicativi della legge, ed in particolare :

1. individuare ai sensi dell'art. 5, comma 6, le parti del territorio comunale nelle quali le disposizioni indicate nell'art. 6, della citata L.R. non trovano applicazione,
2. individuare le zone produttive al fine dell' applicazione del comma 5, articolo 3;
3. applicare eventuali riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione come indicato all'art.5, comma 4.
4. stabilire eventuali modalità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ed aree a verde ai sensi dell'art. 5, comma 6;

**Atteso che** il Comune di Boffalora Sopra Ticino, presenta alcune peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche derivanti in gran parte dalla sua pregevole collocazione territoriale, ubicata a cavallo dell'asta del Naviglio Grande e ricompresa nel Parco Regionale della Valle del Ticino, nonchè dovute alla sua storia di pianificazione urbanistica caratterizzata dalla conclusione nell'anno 2008 del procedimento di approvazione del PRG che ha superato il precedente Programma di Fabbricazione, nonchè dal più recente avvio di procedimento di approvazione del PGT.

**Considerato che** al fine di consentire il rilancio economico atteso con il “Piano casa”, nel rispetto delle finalità della Legge, è necessario salvaguardare le peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche del territorio comunale nonchè gli obiettivi prefissati dal vigente strumento urbanistico,

per evitare che l'attuazione di interventi singoli non coordinati, comprometta il raggiungimento di specifiche opportunità che solo l'aderenza alla pianificazione generale e lo sviluppo di quella di dettaglio sono in grado di disciplinare in modo coerente ed organico;

**Ritenuto di** individuare ai sensi del comma 6, articolo 5, legge RL 16 luglio 2009, n. 13 le aree del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate all'art. 6 non trovano applicazione, così come di seguito elencato e come risulta motivato nella relazione del Settore Edilizia-urbanistica comunale, che fa parte integrante del presente provvedimento, ed esplicita le ragioni delle scelte, nonché dall'elaborato cartografico in tavola unica allegato;

**Udita** la relazione del Sindaco / Presidente in merito alla presente proposta di deliberazione nonché l'intervento del Capogruppo consiliare Sig. Paolo Nosotti il quale afferma la sostanziale condivisione della proposta deliberativa;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto:**

- ❖ il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.;
- ❖ il D.P.R. 4.12.1997, n.465;

**Preso atto** dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 del precitato T.U.E.L rispettivamente dal Responsabile dell' Area Tecnica e dell' Area Finanziaria;

**Disposto** dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:  
voti favorevoli n 15, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti (assenti giustificati i Sigg. Consiglieri Marco Ivano Porta e Chiara Crivelli);

## **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **Di individuare** ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13, le parti del territorio comunale nelle quali le disposizioni indicate nell'art. 6, della citata L.R. non trovano

applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa la salvaguardia delle cortine edilizie esistenti: tali parti di territorio sono individuate nella planimetria di P.R.G. sub “U” approvata dal presente atto deliberativo, ancorché non materialmente allegata, di seguito descritte:

- tutte le parti del territorio comunale classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come **zona A “nucleo di antica formazione”**;
- le parti del territorio comunale classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come **zona B/R1 “residenziale intensiva di completamento”** di seguito individuate:
  - a) parte di territorio compresa tra via XXV Aprile, nucleo di antica formazione, via Solferino, via Marzabotto;
  - b) parte di territorio compresa tra via Dante, nucleo di antica formazione, limite IC del Parco del Ticino, zona agricola;
  - c) parte di territorio compresa tra via Turati, via S. Defendente, via Portaluppi, via Manzoni, via Garibaldi, Zona C/R1;
  - d) parte di territorio compresa tra via Pontenuovo, via Magenta, zona B/R2, zona Agricola;
- le parti del territorio comunale per le quali il Piano Regolatore Generale vigente prevede modalità di intervento attraverso **“Piano Attuativo” (PA)**, **“Piano di Recupero” (PR)** e **“Ridefinizione Urbanistica (RU)**, di seguito individuate:
  - a) parte di territorio classificata dal P.R.G. in **zona C/R2 “residenziale di nuova espansione”** individuata con la sigla **(PA1)**, compresa tra via Manzoni e via Garibaldi;
  - b) parte di territorio classificata dal P.R.G. in **zona C/R2 “residenziale di nuova espansione”** individuata con la sigla **(PA4)**, compresa tra via Magenta e via Marconi;
  - c) parte di territorio classificata dal P.R.G. in **zona B** individuata con la sigla **(PR2)**, compresa tra via Nuova Circonvallazione e via S. Defendente;
  - d) parte di territorio classificata dal P.R.G. in **zona B** individuata con la sigla **(PR1)**, compresa la porzione di area **E “agricola”** costituenti il compendio edilizio situato tra la strada comunale della Foletta e limite IC del Parco del Ticino;
  - e) parte di territorio classificata dal P.R.G. in **zona B/RU “aree soggette a ridefinizione urbanistica”** individuata con la sigla **(RU1)**, compresa tra via Roma e il nucleo di antica formazione;
- le parti del territorio comunale classificate dal Piano Regolatore Generale vigente

come **zona B/P2** “aree con insediamenti produttivi esterni alla zona produttiva” di seguito individuate:

- parte di territorio compresa tra via XXV Aprile e via A. Negri;
- parti di territorio comprese tra via Donizetti e Comune di Bernate Ticino;
- parte di territorio compresa tra via XXV Aprile, zona Agricola e limite IC del Parco del Ticino;
- parte di territorio compresa tra ex S.S.11 padana superiore e strada vicinale Cascina Scissa, compresa l’area agricola fino al limite di proprietà della strada;
- parte di territorio compresa tra ex S.S.11 padana superiore e zona agricola azzonata come B/CRT;

2. **Di dare atto che** la parte di territorio classificata dal P.R.G. in zona **B/RU** “aree soggette a ridefinizione urbanistica” individuata con la sigla (**RU2**), compresa tra via Magenta Via Pontenuovo, a confine con il Comune di Magenta, è destinata dal P.R.G. vigente ad area di esclusiva destinazione produttiva.
3. **di non applicare** le riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione di cui all’art.5, comma 4, Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13.
4. **di stabilire che** il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali dovrà avvenire in idonee aree di proprietà dei proponenti, preferibilmente nell’ambito del lotto di intervento;
5. **di stabilire che**, relativamente alla realizzazione di superfici a verde di cui all’ art.3 comma 6, LR 13/2009, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alla delibera GRL VIII 010134 del 7 agosto 2009. In caso di indisponibilità di aree idonee da piantumare all’interno del lotto di intervento, è possibile prevedere, previa adozione di apposito regolamento, concessioni volte ad attrezzare aree pubbliche. In tal caso è previsto l’ addebito a carico del proponente di un onere complessivo non inferiore quello previsto dalla legge. Tale fattispecie sarà regolata da una convenzione, che tenga conto anche del valore delle aree messe a disposizione.
6. **a specificazione**, utile per l’applicazione delle norme dalla legge RL 13/2009, articolo 2 punto 2 si dà atto che il ricorso alle possibilità offerte è sottoposto alle previsioni dell’articolo 60 della legge 12/2005 punto 2. Pertanto il permesso di costruire è subordinato: “ alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell’immobile ad esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e uffici e attività di servizio compatibili ”, da trascriversi, a cura e spese del titolare del permesso di

costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT.

7. **di stabilire che** in sede di formazione del piano di governo del territorio, venga effettuata la verifica di eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall'attuazione della Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13;
8. **di demandare** ai Responsabili dell'Area Tecnica e Finanziaria, gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, in relazione alle rispettive competenze.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'esigenza di dare immediatamente corso agli adempimenti conseguenti il presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli n. 15, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti (assenti giustificati i Sigg. Consiglieri Marco Ivano Porta e Chiara Crivelli);

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Essendosi conclusa la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, alle ore 22,05 il Sindaco/Presidente dichiara sciolta la seduta.